

SCHEMA CONTRATTUALE DI FINANZIAMENTO

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in _____ si stipula il presente contratto di finanziamento

Tra:

(Ragione Sociale)(Sede legale)(C.F.)(Nr.reg.imprese)(Capitale sociale) in seguito denominato "mutuante"
e

Contarina S.p.A. - Via Vittorio Veneto, 6 – 31027 – Lovadina di Spresiano (TV) - P.IVA - C.F.- Reg. Imprese di Treviso: 02196020263 – Capitale sociale 2.647.000 i.v. in seguito denominata "mutuatario".

Premesso che:

- Contarina S.p.A. è la società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consiglio di Bacino Priula di Villorba (TV), da questo interamente detenuta e concessionaria "in house" del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio dei Comuni consorziati al suddetto Ente Pubblico, e quindi soggetta all'applicazione del D.Lgs. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici);
- Nella seduta del Consiglio di Amministrazione di Contarina S.p.A. in data 28/03/2017 è stato approvato il piano investimenti 2017 e le relative forme di finanziamento, depositati agli atti societari al protocollo 3597/CN così come presentati, dando mandato al Direttore Generale Michele Rasera di perfezionare i relativi atti amministrativi per il raggiungimento degli obiettivi compresi i poteri per la sottoscrizione dei contratti di finanziamento, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio di Bacino Priula;
- in data 28/04/2017 l'Assemblea del Consiglio di Bacino Priula ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della Convenzione per l'esercizio del controllo analogo, ha espresso il proprio parere favorevole all'approvazione del budget 2017 e del programma degli investimenti del 2017 e che in pari data l'Assemblea di Contarina S.p.A. ha approvato gli atti inerenti al budget e agli investimenti precedentemente richiamati;
- Contarina S.p.A. ha la necessità, quindi, di attivare la ricerca di finanziamento per il secondo stralcio di investimenti già eseguiti e da realizzare nel breve periodo;
- Contarina S.p.A. per garantire la corretta e regolare esecuzione delle opere di cui sopra ha indetto, nel rispetto dei principi eurocomunitari di cui all'art. 4, D.Lgs. 50/2016, una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l'assunzione del finanziamento necessario;
- A seguito dell'espletamento di detta procedura di gara, con propria delibera del __/__/2017 il Consiglio di Amministrazione di Contarina S.p.A. ha affidato il servizio in parola al mutuante, avendo questi formulato la migliore offerta economica tra le n. __ offerte pervenute.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Oggetto del contratto

Il mutuante concede al mutuatario, il quale accetta e rilascia con la sottoscrizione del presente contratto ampia liberatoria di quietanza, un finanziamento per complessivi € 10.000.000,00= (diecimilioni/00) per la copertura del secondo stralcio di investimenti già eseguiti e da realizzare nel breve periodo.

Il mutuo si intende chirografario a tasso fisso e senza covenant.

Art.2 – Termini e modalità delle erogazioni

Il finanziamento sarà reso disponibile a titolo di fido concesso entro e non oltre il __/__/__, in un c/c intestato al mutuatario ed intrattenuto presso il mutuante in un'unica soluzione con disponibilità immediata dei fondi.

Art.3 – Termini e modalità del rimborso

Il mutuatario si obbliga a restituire la somma finanziata di € 10.000.000,00= (diecimilioni/00) ed i relativi interessi entro 120 (centoventi) mesi mediante rate mensili, senza necessità di espressa richiesta da parte del mutuante come da piano di ammortamento alla francese allegato.

Dette rate mensili comprendono:

- a) Quota capitale occorrente per compiere gradualmente la restituzione dell'intera somma finanziata nel periodo convenuto di 120 (centoventi) mesi secondo il piano di ammortamento che sarà allegato all'atto attestante l'inizio dell'ammortamento;
- b) Quota interessi nella misura di un tasso fisso pari all'IRS rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente la fine del mese di stipula maggiorato di _____ punti in ragione d'anno ("Spread").

Gli interessi e le mensilità come sopra dovuti per l'ammortamento del finanziamento saranno pagati dal mutuatario mediante l'addebito del conto corrente intestato al medesimo. Il mutuatario si impegna a mantenere in essere tale conto corrente fino all'estinzione del finanziamento e ad ivi preconstituire di volta in volta i fondi necessari per il pagamento di quanto dovuto alle scadenze previste.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, L. 136/2010, si dà atto che i suddetti versamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario, pena la nullità del presente contratto, sul conto corrente dedicato i cui estremi sono: _____.

I soggetti delegati dalla parte mutuante ad operare su tale conto corrente sono: _____, C.F. _____, _____, C.F. _____.

Il mutuante deve tempestivamente comunicare al mutuatario ogni variazione relativa ai suddetti dati.

Art.4 – Ritardato pagamento – interessi di mora.

Ogni somma dovuta a qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza l'interesse di mora a carico del mutuatario e a favore del mutuante, in conformità alle disposizioni del codice civile. Il tasso di mora viene stabilito maggiorando di 3 (tre) punti annui il tasso convenzionale come sopra pattuito e tempo per tempo applicato.

Il mancato puntuale ed integrale pagamento delle rate convenute e di ogni altra somma dovuta alle scadenze indicate darà in ogni caso altresì al mutuante la facoltà di dichiarare il mutuatario immediatamente decaduto dal beneficio del termine per le rate non scadute e quindi il diritto di esigere il pagamento di tutto il suo credito senza necessità per il medesimo di provvedere alla costituzione in mora, nonché il diritto di agire in qualsiasi sede per ottenere il pagamento del proprio credito.

Art.5 – Estinzione anticipata

Il mutuatario potrà restituire anticipatamente in tutto o in parte il capitale mutuato. In caso di esercizio della facoltà di estinzione anticipata del finanziamento, nel rispetto della normativa vigente, il mutuatario non corrisponderà al mutuante alcun compenso.

L'estinzione anticipata totale o parziale dovrà avvenire in ogni caso a condizione che ne sia fatta richiesta scritta con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni e purché il mutuatario abbia già ottenuto lo svincolo del ricavo del finanziamento stesso.

Unitamente al capitale, dovranno essere corrisposti gli interessi maturati sul capitale anticipatamente restituito dall'ultima scadenza rateale fino al giorno della restituzione, al tasso applicato alla rata immediatamente precedente alla data della restituzione stessa.

Ogni restituzione parziale avrà effetto di diminuire l'importo delle rate successive, fermo restando il numero di esse come originariamente pattuito.

Quanto sopra sarà applicato anche nei casi in cui, per inadempienze al contratto, il mutuante si trovi in diritto di pretendere l'immediato rimborso dei suoi crediti, comprensivo di capitale, interessi, anche di mora, spese e quant'altro dovuto.

Resta salva la facoltà del mutuatario, nei casi previsti dalla Legge, di avvalersi della facoltà di surrogazione ai sensi dell'art.120 quater D.Lgs. 385/93 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura per l'estinzione del presente finanziamento.

Art.6 Obblighi del mutuatario – decadenza del beneficio del termine e risoluzione del contratto.

Il mutuatario si obbliga a portare ad immediata conoscenza del mutuante intimazioni, notifiche, provvedimenti ingiuntivi, sentenze protesti etc. e qualunque variazione materiale o giuridica comunque sopravvenuta e pregiudizievole al proprio stato patrimoniale, finanziario ed economico. Il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art.1186 cod. civ. - ivi compreso il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica - costituisce decadenza dal beneficio del termine.

Il mutuante, inoltre, avrà il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., qualora:

- il mutuatario non provveda al pagamento anche di una sola rata di rimborso;
- il mutuatario non adempia agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto;
- il mutuatario subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali, o compia qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale finanziaria od economica.

Nei casi di decadenza o di risoluzione del contratto, la Banca avrà il diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora, ed accessori tutti e di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità nei confronti della Parte mutuataria, nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni.

Art.7 – Commissioni e spese

Ai sensi e per gli effetti del titolo VI, capo I del T.U.B., si applicano al finanziamento le seguenti commissioni e spese:

- a) Spese di istruttoria pari allo 0,10% sull'importo del mutuo per complessivi euro 10.000,00 (diecimila euro/00);
- b) Tutte le spese e gli oneri, anche di carattere fiscale, inerenti e conseguenti al presente contratto sono ad esclusivo carico del mutuatario es. imposta di bollo euro 16,00 e imposta di registro euro 200,00.
- c) Spese incasso rata.

Il mutuante, in condivisione e di comune accordo con il mutuatario (il quale attesta di essere informato sulle implicazioni della scelta), esercita l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 17 del DPR 29 settembre 1973 n. 601. Il mutuatario corrisponde al mutuante, assumendosene l'onere, l'importo dell'imposta sostitutiva sopra citata ed autorizza sin da ora il mutuante ad applicare e trattenere tale imposta dall'importo del finanziamento.

Art.8 – Subappalto

Data la particolarità della prestazione richiesta non è consentito ricorrere al subappalto del presente servizio.

Art.9 – Solidarietà ed indivisibilità degli obblighi

Il mutuatario dichiara che tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto si intendono costituite con vincolo solidale ed indivisibile anche per successori ed aventi causa a qualunque titolo, anche particolare.

Art.10 – Foro competente

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è riservata in via esclusiva al foro di Treviso.

Art.11 – Domicilio

Per ogni effetto di legge il mutuante elegge domicilio presso _____, il mutuatario presso la propria sede legale in via Vittorio Veneto n. 6 – 31027 Lovadina di Spresiano (TV); a tale domicilio il mutuante potrà far eseguire la notificazione di tutti gli atti anche esecutivi.

Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente all'altra eventuali variazioni in merito ai dati di cui al precedente periodo.

Per il mutuante

Per il mutuatario
CONTARINA S.p.A.
Il Direttore generale
